

N. R.G. P.U. 151-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori	Presidente
dott. Giovanni Zucconi	Giudice
dott. Marco Zinna	Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa dai sigg.ri **LORELLA BAGAGLI** (C.F.: BGGLLL69B53D815P), nata a Fucecchio (FI) il 13/02/1969, e **ANGELO TUOSTO** (C.F.: TSTNGL66D21G843V), nato a Pontedera (PI) il 21/04/1966, entrambi residenti
, rappresentati e difesi, giusta procura in
atti, dall'avv. Maurizio Matteoli, presso il cui studio in San Miniato, piazza Guido Rossa, n. 21, e domicilio digitale (avv.mauriziomatteoli@cldc.it) sono elettivamente domiciliati;

PREMESSO che:

In data 14/04/2023 i ricorrenti hanno presentato congiuntamente richiesta per la nomina di un professionista facente funzioni di Gestore della Crisi all'Organo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa, che ha nominato la dott.ssa Paola Dell'Antico.

In data 27/09/2023 i debitori hanno depositato congiuntamente domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi.

RILEVATO E RITENUTO che:

1. Il presente Tribunale è competente, in quanto i ricorrenti risiedono in



N. R.G. P.U. 151-1/2023

I debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.

Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.

2. I ricorrenti hanno fatto ricorso ad una **procedura di sovraindebitamento di stampo familiare** ai sensi dell'art. 66 CCI, della quale risultano sussistere i presupposti, in considerazione del fatto che essi sono conviventi e che il sovraindebitamento ha un'origine comune.

2.1 Pur consapevoli del contrasto interpretativo sorto nella vigenza della precedente L. 3/2012 deve ritenersi l'ammissibilità della proposizione di una domanda di liquidazione controllata in forma familiare ai sensi dell'art. 66 CCI, in considerazione di una pluralità di indici ermeneutici. Innanzitutto, la circostanza che l'art. 65 CCI riconduce nel novero delle procedure per la soluzione delle crisi da sovraindebitamento sia le procedure di concordato minore e di ristrutturazione dei debiti del consumatore sia la liquidazione controllata - come reso evidente dal richiamo alle norme del Titolo V, Capo IX - e l'art. 66, che detta la (scarna) disciplina delle procedure familiari stabilisce che i membri della stessa famiglia sono ammessi a presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Difatti tutte queste procedure di risoluzione della crisi, che pure si declinano attraverso sistemi e regole differenti, rispondono ad una finalità comune, ovvero, non solo quella di assicurare ai sovraindebitati la possibilità di ripartire, mondati dai debiti, e reintrodursi nel circuito economico (cd. fresh restart), ma ancor di più di garantir loro un tenore di vita dignitoso, idoneo tra l'altro ad evitare il rischio che essi facciano ricorso a forme abusive e finanche estorsive di erogazione del credito. Tale finalità può essere meglio perseguita - lo si ripete, pur nella diversità dei sistemi mediante cui si attuano le tre procedure disegnate dal codice della crisi - mediante la proposizione di un'unica domanda di risoluzione in tutti i casi in cui la debitoria riguardi un unico nucleo familiare oppure discenda da origini comuni. Nella consapevolezza che i membri della stessa famiglia sono avvinti da legami, non solo affettivi, ma anche economici tali per cui, da una parte, le finanze che essi possono apportare a beneficio della procedura sono in parte comuni e comuni sono



N. R.G. P.U. 151-1/2023

le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, dall'altra, la risoluzione della crisi e la conseguente esdebitazione non può riguardare solo alcuni membri ma deve abbracciare il nucleo familiare nella sua interezza.

In tal senso si è d'altronde espressa la giurisprudenza di merito successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019, affermando che tale norma "è oggi collocata nel CCII tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, co. 1, CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, deve ritenersi che con il CCII l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata" (cfr. Tribunale Verona, 6 ottobre 2022; in senso conforme v. anche Tribunale Forlì, 20 ottobre 2022);

3. Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter l. 3/2012*, "in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione *ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio *ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12*" (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021);*

5. Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che i debitori guadagnano con le rispettive attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio e della loro famiglia, si ritiene di indicare, alla luce delle considerazioni elaborate dalla giurisprudenza (cfr. Cass. sent. n. 2939/2008) in ordine alle somme necessarie al "mantenimento" e alla luce della attuale situazione familiare dei debitori, l'importo di €2.280,00;

6. Con la domanda i ricorrenti chiedono che venga escluso dalla liquidazione l'immobile identificato al catasto



N. R.G. P.U. 151-1/2023

, di proprietà del sig. Tuosto per la quota di 1/24. Come attestato dall'OCC, infatti, il già esiguo valore di mercato della quota (inferiore a 5.000€), considerato alla luce anche della normale svalutazione che comportano le vendite all'asta, dei costi delle stesse, nonché dell'invendibilità della quota di 1/24 e dei necessari costi per un eventuale giudizio di divisione, rende plausibile che la vendita della quota di proprietà dell'immobile non apporti alcuna utilità alla procedura ma un aggravio di costi.

In proposito preme rimarcare che ai sensi dell'art. 268 CCI la liquidazione controllata abbraccia tutti i beni del patrimonio del debitore con esclusione di quelli annoverati dal comma quarto. Pertanto, non è possibile escludere in questa sede e fase i suddetti beni dalla liquidazione del patrimonio, ciò che potrà fare il Liquidatore, con specifica e motivata determinazione, ove riscontri che il relativo ricavato non sarebbe in grado di apportare un concreto beneficio alla procedura anche ai sensi dell'art. 213, 2° co., CCI. Cionondimeno l'art. 270, 2° co., lett. e) CCI consente al Giudice di autorizzare i sovraindebitati all'utilizzo di determinati beni fino a che non siano concluse le operazioni di liquidazione, e, pertanto, il Liquidatore potrà, nel redigendo programma di liquidazione, con sua responsabilità, prevedere la liquidazione delle suddette autovetture solo al termine della procedura.

7. Nella domanda viene enucleata una prima classe di creditori prededucibili comprensiva non solo del compenso dell'OCC ma anche dei due consulenti, legale e finanziario, che hanno assistito il ricorrente nella predisposizione della domanda. Tale previsione appare inammissibile.

La nozione di crediti prededucibili appare oggi enucleata dall'art. 6 CCI il quale stabilisce, con indicazione piuttosto tassativa, che sono prededucibili "a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati; c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47". La norma, con specifico riferimento alla crisi da sovraindebitamento, definisce prededucibile esclusivamente il compenso dell'OCC. I crediti dei professionisti-consulenti, invece, sono ammessi



N. R.G. P.U. 151-1/2023

in prededuzione con riferimento alle sole “procedure maggiori” di accordo di ristrutturazione e di concordato preventivo, nel limite del 75% dei rispettivi compensi. La norma non prevede più, come invece in passato l’art. 111 L.F., una clausola generale di chiusura che dichiari prededucibili tutti i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali; ciò nell’evidente intento di ridurre e contingentare l’area della prededuzione.

Né può predicarsi l’estensione analogica, al di fuori dei casi espressamente previsti, delle ipotesi di prededuzione, attesa l’eccezionalità dell’istituto, il quale deroga ai principi della responsabilità patrimoniale generica e della par condicio creditorum ex artt. 2740 e 2741 c.c., e la considerazione che la lacuna normativa appare, per quanto detto, corrispondere alla *voluntas legis*. Tale ricostruzione trova ulteriore conferma nel disposto dell’art. 65, 3° co., CCI, che definisce meramente facoltativa la nomina dell’attestatore, e dell’art. 269 CCI il quale stabilisce che la domanda di liquidazione controllata è presentata dal debitore personalmente con l’eventuale assistenza di un OCC. Tale ultima disposizione se non rende radicalmente inammissibile la domanda presentata anche con l’ausilio di un legale, non può certo giustificare la prededuzione dei relativi compensi, atteso che il ricorso alla loro assistenza è concepita come meramente facoltativa ed eventuale dalla norma. Pertanto, i compensi dei consulenti non possono essere qualificati, ed inseriti nel piano e nella proposta di concordato come creditori prededucibili. Essi dovranno essere esclusi dalla prima classe e ricondotti in altra autonoma classe, se del caso, con la previsione di un diverso privilegio.

Ben vero la domanda di liquidazione controllata non prevede alcuna forma di proposta e di piano, dal momento che essa interessa l’interezza del patrimonio del sovraindebitato e che alla formazione delle masse attive e passive si addivene nella fase successiva all’apertura della procedura ad opera del liquidatore mediante l’inventario ed il programma di liquidazione, da una parte, e della verifica del passivo, dall’altro. Pertanto, l’indicata previsione della domanda e dell’attestazione dell’OCC, siccome non vincolante e non costituente oggetto precipuo della domanda di liquidazione controllata, non pare potersi riguardare quale causa di inammissibilità della stessa. Cionondimeno alla stregua delle cennate indicazioni dovrà attenersi il Liquidatore nella procedura di verifica dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI.

8. Benché i ricorrenti abbiano presentato la domanda di apertura della liquidazione controllata in via congiunta, la necessità di tenere distinte le masse attive e passive come sancito dall’art. 66, co. 3, CCII impone che siano aperte due distinte procedure di liquidazione, tenendo distinte le rispettive



N. R.G. P.U. 151-1/2023

masse attive e passive, e che il Liquidatore svolga gli adempimenti previsti dall'art. 272 ss. CCII in modo distinto per ciascuna di esse;

9. Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore di entrambe le procedure, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato i debitori nella fase della presentazione del ricorso;

Visti gli artt. 268 ss. CCII;

P.Q.M.

DICHIARA aperte le procedure di liquidazione controllata dei sigg.ri Lorella Bagagli e Angelo Tuosto.

NOMINA Giudice Delegato il dott. Marco Zinna;

NOMINA Liquidatore, per ciascuna delle due procedure, la dott.ssa Paola Dell'Antico;

ORDINA ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta siano eventualmente obbligati, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni di uno o di entrambi i debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

DISPONE la notifica della sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio dei debitori;

DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;



N. R.G. P.U. 151-1/2023

DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

FISSA il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori e della loro famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura complessiva di €2.280,00, con obbligo dei ricorrenti di versare al Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura.

INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII ed in relazione a ciascuna delle due procedure, a:

- 1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
- 2) completare l'inventario dei beni dei debitori e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
- 3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti e al Liquidatore.

Pisa, 31/5/2024

Il Giudice Relatore
dott. Marco Zinna

La Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori



